

ASSEGNO CONTRAFFATTO E PREZZO DI VENDITA DI UN VEICOLO: COME TUTELARSI



[Luigi Aloisio](#)

Risoluzione del contratto di vendita e restituzione della somma portata dall'assegno contraffatto. Responsabilità della banca emittente ove non ha avuto la diligenza necessaria per cogliere le difformità tra originale e copia contraffatta.

Caso: un tale aveva individuato un annuncio di suo interesse, nelle pagine di un giornale, relativo a un'auto. Immediatamente prendeva accordi con l'inserzionista e intraprendeva la trattativa concordando il versamento di parte del prezzo di vendita e la permuta del proprio veicolo.

L'inserzionista chiedeva l'inoltro di una **foto via WhatsApp dell'assegno circolare della somma da versare**. L'assegno doveva essere intestato alla proprietaria del veicolo in vendita. Tale soggetto inviava, come richiesto, una foto, ma, pensando di cautelarsi, **nascondeva il numero dell'assegno**. Purtroppo, scopriva che il medesimo assegno era stato **contraffatto** e versato presso una banca, la quale aveva regolarmente accreditato la somma corrispondente. Accortosi della truffa, denunciava il caso ai Carabinieri e faceva istanza al Tribunale civile, che concedeva il **sequestro conservativo** dei beni della venditrice della vettura. Dopo avere, pertanto, trascritto il sequestro del veicolo presso il pubblico registro automobilistico, iniziava il giudizio contro la persona che lo aveva raggirato.

Nel frattempo, il truffato si rivolgeva all'ABF – **Arbitro Bancario Finanziario**, ottenendo la condanna della Banca emittente dell'assegno circolare al risarcimento dei danni per **non essersi accorta di alcune difformità tra l'assegno contraffatto e l'originale**. Questo comportamento della banca aveva concorso al danno subito, che, in ogni caso, era stato imprudente nell'inviare la foto dell'assegno circolare, coprendone il numero, ma non il QR code.

Con **sentenza del Tribunale di Catanzaro** depositata in data 4.04.2023, veniva accolta anche la richiesta di **risoluzione del contratto** di vendita intercorso tra le parti, confermando il principio che, in tema di compravendita di autoveicolo, la consegna del libretto di circolazione, della dichiarazione di vendita autenticata e del foglio complementare non attiene alla validità della vendita, bensì alla tradizione della cosa venduta, in quanto con tali documenti si realizza, per il compratore, la possibilità di godimento e di scambio dell'autovettura già acquistata con l'incontro dei consensi; nei contratti che hanno per oggetto il

trasferimento di una cosa determinata, infatti, l'effetto reale, cioè la trasmissione della proprietà, ha luogo immediatamente, all'atto dell'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti, ed è irrilevante, a questi fini, la circostanza della non eseguita trascrizione dell'atto di alienazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, la quale non è requisito di validità o di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto uno strumento di tutela, per il caso di conflitto tra più persone che vantino diritti sulla cosa. A seguito dell'accoglimento della risoluzione del contratto, la venditrice è stata anche condannata alla restituzione della somma riscossa.

In conclusione, il caso dimostra che **non si deve inviare la foto dell'assegno richiesto, perché, attraverso il QR code, il titolo può essere contraffatto**. Nel caso in esame, alcune difformità tra l'originale e la copia hanno consentito al truffato di essere parzialmente risarcito dalla banca emittente, ma le ragioni ottenute in sede civile nei confronti della convenuta troveranno le ovvie difficoltà nell'eseguire la sentenza contro chi lo ha raggirato, se l'attività illecita è posta in essere da un'organizzazione ben determinata a fare sparire le sue tracce.